

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

per la dott.ssa **Antonella Vincenti** (CF VNCNNL73T44I119T), residente in San Donaci (BR), via Campi cn, rappresentata e difesa dall'**avv. Pierluigi Balducci** (C.F. BLDPLG59P10A662S; Fax: 0805227239; PEC: balducci.pierluigi@avvocatibari.legalmail.it), giusta mandato in calce alla copia conforme del presente ricorso, con lui elettivamente domiciliata in **Roma, via B. Tortolini n. 30** (dott. Alfredo Placidi);

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore;

**per l'annullamento, previa sospensiva,**

- del D.D.D. MIUR prot. n. AOODRPU/001671 e del pedissequo allegato D, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 21.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Puglia**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, nella parte in cui non ammette la ricorrente alle prove scritte;
- del D.D.D. MIUR prot. n. AOODRER/000604 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 19.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Emilia-Romagna**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;
- del D.D.D. MIUR prot. n. AAODRTO/0000267 e dei pedissequi allegati A e B, con i quali è stato pubblicato, *on line* il 19.06.2019, l'elenco degli ammessi, per le regioni **Toscana e Liguria**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.D. MIUR prot. n. AADRFGV/0007427 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 19.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Friuli Venezia Giulia**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.D. MIUR prot. n. AADRVE/0001474 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 21.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Veneto**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.D. MIUR prot. n. AOODRMA/000896 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 20.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Umbria**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.D. MIUR prot. n. AOODRPI/0006634 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 20.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Piemonte**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.D. MIUR prot. n. AOODRMA/000897 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 20.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Marche**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.D. MIUR prot. n. AOODRLO/0001769 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 20.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Lombardia**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento

di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.G. MIUR prot. n. 368/19.06.2019 e del pedissequo allegato, con il quale è stato pubblicato, *on line* il 19.06.2019, l'elenco degli ammessi, per la regione **Lazio**, alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, *in parte qua*;

- del D.D.G. MIUR n. 2015 del 20.12.2018 (**Bando di concorso**), pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2018, n. 102 - IV serie speciale - Concorsi ed esami, concernente l'indizione del concorso pubblico per esami e titoli, per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, *in parte qua*;

- del **D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018**, contenente disposizioni concernenti il suddetto concorso per titoli ed esami, *in parte qua*;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi l'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15.03.2019 con il quale il MIUR ha comunicato che la prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli ed esami a 2.004 posti da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le scuole statali, si sarebbe svolta nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 e l'Avviso prot. n. AOODRPU/1219 del 15/01/2019 con il quale, in attuazione delle indicazioni del già citato DDG 2015/2018, l'USR Puglia ha avviato la richiesta di *Presentazione delle candidature a presidente, componenti delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti, i membri aggregati e segretari per le commissioni da nominarsi presso l'USR Puglia ai sensi nell'art.8-9-10 del medesimo DDG*;

**nonché per la declaratoria e l'accertamento del diritto**

della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 2019;

**e la conseguente condanna**

dell'Amministrazione resistente a far svolgere, alla ricorrente, la prova scritta

di accesso al suddetto profilo, siccome idonea a seguito del conseguimento della sufficienza nei test preselettivi.

### **FATTO**

Con D.D.G. MIUR n. 2015 del 20.12.2018 (Bando di concorso), pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2018, n. 102 - IV serie speciale - Concorsi ed esami, è stato bandito concorso finalizzato al reclutamento di 2004 Direttori dei servizi generali e amministrativi da immettere nei ruoli provinciali presso le istituzioni scolastiche statali, cui ha partecipato la dott.ssa Vincenti, con domanda dell'8.1.2019.

Secondo le previsioni del DM ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018, il concorso è disciplinato come segue.

E' previsto lo svolgimento di due prove scritte, di una prova orale, nonché della valutazione dei titoli. Le dette prove sono precedute da una preselezione *computer-based*, dei candidati di contenuto identico su tutto il territorio nazionale, laddove il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili (art. 3 D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018).

E' prevista la formazione di una graduatoria per ogni Regione.

La prova preselettiva si è quindi svolta contemporaneamente in 18 regioni, mediante somministrazione di identici quiz nei giorni 11-12-13.06.2019.

È consistita nella somministrazione di 100 quesiti in 100 minuti, con ordine diverso per ogni candidato, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro risposte, con una sola opzione esatta.

Al termine, ogni candidato ha acquisito, tramite la postazione computerizzata, il punteggio ottenuto.

La ricorrente ha conseguito una votazione pari a 85 punti.

Nella graduatoria relativa alla Regione Puglia, pertanto, non è risultata ammessa alle successive prove concorsuali, in quanto l'ultimo degli ammessi in tale graduatoria ha conseguito il punteggio di 92.

In Puglia, difatti, essendo 29 i posti da ricoprire nella fase concorsuale, dalle preselezioni sono stati individuati 88 candidati idonei (ovvero il triplo).

In tal senso, si evidenzia che l'art. 12 comma 6 del Bando di concorso ha illegittimamente previsto l'ammissione, alla fase successiva (prove scritte), di un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione; nonché dei candidati che abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Ai sensi del comma 7, inoltre, è stabilito che il punteggio non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

È così palese la discriminazione ingenerata da tale meccanismo selettivo, atteso il divario di punteggio per l'ammissione alle prove scritte tra i candidati di una regione e quelli di un'altra.

Così come regolata, difatti, la procedura concorsuale oggetto di ricorso ha ingiustamente privilegiato quei candidati che hanno svolto le prove preselettive nelle regioni del Nord Italia, nelle quali si è riscontrata la presenza di più posti disponibili, a fronte di un minor numero di partecipanti.

A tal proposito, si consideri che per la regione Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana i posti a disposizione sono, rispettivamente: 451, 221, 209, 171. Di contro, in Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata sono: 29, 45, 75, 33 e 11.

Il divario tra Nord e Sud, e la sproporzione realizzata dal meccanismo selettivo in questione è pertanto lapalissiana.

La ricorrente, per tali motivi, non può accedere alle prove concorsuali pur avendo raggiunto un punteggio più alto (a fronte della somministrazione di quiz identici) di ammessi al concorso in altre regioni.

Si precisa, in tal senso, che la ricorrente sarebbe stata ammessa con il voto conseguito (85) in ben dieci regioni (le cui graduatorie, a tal fine, si impugnano *in parte qua*): Toscana (voto ultimo ammesso 75), Umbria (voto

ultimo ammesso 85), Emilia Romagna (voto ultimo ammesso 78), Friuli Venezia Giulia (voto ultimo ammesso 78), Lazio (voto ultimo ammesso 83), Liguria (voto ultimo ammesso 74), Lombardia (voto ultimo ammesso 76), Marche (voto ultimo ammesso 81), Piemonte (voto ultimo ammesso 76), Veneto (voto ultimo ammesso 78).

Si evidenzia, infine, che il voto più basso tra quelli conseguiti dall'ultimo in graduatoria, considerata ogni regione, è pari a 74.

I provvedimenti impugnati appaiono quindi palesemente illegittimi per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**1) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà manifesta, illogicità. Violazione principi di buon andamento e favor participationis. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio di meritevolezza. Violazione degli artt. 3, 33, 34, 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001. Violazione direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.**

Come già detto in fatto, alla prova concorsuale, che si svolgerà nelle diverse regioni, partecipano candidati che nelle prove preselettive per quiz hanno conseguito un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

La previsione contenuta nel bando di concorso e nel DM n. 863/2018, secondo cui le prove concorsuali e preselettive, nonché i posti da ricoprire, sono predeterminati su base regionale, appare quindi palesemente illegittima, in quanto comporta l'accesso al concorso di soggetti meno meritevoli nell'ambito di un concorso nazionale su posizioni professionali unitarie e uniche.

Lo svolgimento delle prove per area regionale e l'attribuzione di punti per ogni singola regione non può, infatti, trasformarsi in un indebito e illegittimo

vantaggio, in sede preselettiva, per coloro che, a identità di prove, le hanno svolte in regioni ove era previsto un maggior numero di posti da ricoprire.

Al più il bando avrebbe potuto disporre che lo svolgimento di prove concorsuali regionali (con differenziazione nel numero di posti attribuiti per ogni regione) per i migliori selezionati (nel triplo o quadruplo previsto), però su base nazionale, anziché regionale.

In tal caso sarebbe stata rimessa alla scelta del candidato già selezionato la decisione della regione ove svolgere le prove concorsuali.

Il criterio di ammissione è stato cioè illegittimamente fondato su valutazioni non meritocratiche ma condizionate da elementi del tutto contingenti.

Il descritto illegittimo meccanismo selettivo ha portato quindi alla costituzione di *soglie variabili*, condizionate non dalla differente preparazione dei candidati bensì dalla diversa affluenza dei partecipanti al concorso nei singoli territori, in aperta violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione.

È altresì evidente la lesione del principio di meritevolezza di cui dall'art. 34 della Costituzione, nonché del principio del buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost., che impongono alle Amministrazioni pubbliche di approntare procedure selettive massimamente partecipate e soprattutto, di premiare i migliori.

Vi è aperta lesione anche dei principi dettati dalla direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che in tema di preselezione prevede di *“coniugare le esigenze di rapidità e imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro preparazione”*.

È pertanto palese l'eccesso di potere per disparità di trattamento e la manifesta arbitrarietà che hanno connotato l'*agere* amministrativo in tale fase concorsuale.

**2) Violazione principi costituzionali in materia di uguaglianza dei cittadini e di unitarietà dello Stato (artt. 3, 33, 34, 97 Cost.). Sviamento.**

La scelta operata in sede di indizione ha attribuito un palese ed ingiustificato privilegio ai cittadini/candidati che hanno svolto le prove preselettive nelle regioni del Nord Italia.

Ferma la scelta ministeriale (non sindacata con il presente ricorso) di ritenere più opportuno colmare le vacanze in organico presenti nell'area settentrionale del nostro Paese, la capziosa regolamentazione delle prove preselettive (nella parte in cui ha individuato gli ammessi su base regionale anziché in base al punteggio) ha comportato, di contro, l'attribuzione di un privilegio per coloro che hanno scelto di effettuare tali prove nelle regioni del Nord (per esempio, posti attribuiti in Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia).

In tal modo, si è arrecato l'ingiusto e illogico disagio di imporre ai candidati lo svolgimento delle prove preselettive in territori lontani dalla propria residenza (pur di concorrere ad un numero maggiore di accessi al concorso).

Ciò che in teoria è accettabile per la fase concorsuale vera e propria (regionalizzazione dei posti messi a concorso), appare invece del tutto illegittimo per lo svolgimento della fase preselettiva.

Il fine effettivo (e sviato) di tale scelta ministeriale appare, quindi, quello di agevolare i cittadini di una porzione territoriale del Paese, in danno di quelli residenti nel Mezzogiorno e nelle isole maggiori.

Pertanto, la discriminazione posta in essere si sarebbe potuta evitare prevedendo, per il passaggio alla fase successiva, un punteggio minimo di idoneità per tutte le regioni (come nel recente concorso per Dirigenti scolastici, ove vi era una soglia pari a 80/100), o una soglia minima di quesiti da superare (come più volte statuito dalla giurisprudenza di merito dei Tar), o



perlomeno prevedendo la possibilità di opzionare, in sede di domanda, più di una regione.

È di tutta evidenza che la ricorrente, con il suo punteggio (85) sarebbe rientrata fra gli ammessi alle prove scritte, come per esempio nella regione Emilia Romagna o in Liguria, dove l'ultimo classificato in posizione utile ha conseguito rispettivamente 78 e 74 punti, nonché, come già esplicitato in fatto, in altre 8 regioni.

**3) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà manifesta, illogicità, sviamento. Violazione e falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487. Violazione del principio del favor participationis. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio di meritevolezza.**

Il meccanismo di selezione previsto ha portato illegittimamente all'esclusione anche dei partecipanti che hanno ottenuto almeno 60 punti su 100, ovvero una votazione superiore alla sufficienza aritmetica.

L'illegittima modalità di definizione della soglia di superamento della prova preliminare ha comportato conseguenze paradossali, consentendo l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive indipendentemente dal conseguimento di un giudizio di sufficienza, solo perché l'applicazione del coefficiente numerico è risultato favorevole per l'esiguo numero di partecipanti e/o per il numero posti disponibili per regione.

In merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del DPR 9 maggio 1994 n. 487, codesto Ecc.mo Tribunale, ha però già chiarito che *«È pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare*

*conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive» (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15.11.2016, n. 11367).*

È, pertanto, affetta da sviamento della funzione una selezione pubblica che determini una rigida riduzione della platea dei candidati, anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Così facendo, difatti, si compromette l'interesse pubblico a una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

Per altro verso, l'eccessivo restringimento delle maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando in maniera incongrua e irragionevole la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Ne deriva, di conseguenza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**4) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà manifesta, illogicità, sviamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 5, D.M. n. 863 del 18.12.2018. Violazione del principio del favor participationis. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio di meritevolezza.**

L'art. 3, co. 5, D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018, come già detto, prevede, laddove il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, lo svolgimento di un test di preselezione.

In maniera illogica però, il bando di concorso ha poi stabilito l'ammissione, alla fase successiva (prove scritte), di un numero di candidati pari a tre volte - e non quattro - il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione.

Nel caso di specie, per la Regione Puglia, i posti disponibili sono stati fissati in 29 unità: ciò ha consentito il passaggio alla fase successiva di 88 candidati (ovvero il triplo dei posti messi a concorso) in luogo di 116 (*id est* il quadruplo dei posti messi a concorso) su 1972 partecipanti.

È, a tal fine, presumibile (non essendo stata pubblicata anche la graduatoria dei non ammessi) che la ricorrente, in quest'ultimo caso, sarebbe rientrata in posizione utile ai fini del successivo *step* concorsuale.

Si evidenzia, in conclusione sul punto, l'illegittimità della succitata previsione che ha comportato, a tutti gli effetti, un ulteriore illegittimo mezzo di selezione dei candidati.

**5) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Arbitrarietà manifesta, illogicità, sviamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, co. 6 del Bando di concorso. Violazione del principio del favor participationis. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio di meritevolezza.**

L'art. 12, co. 6 del Bando di concorso, come già evidenziato, prevede per un verso, l'ammissione, alle prove scritte, di un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione e, per altro verso, l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

Ciò posto, tale norma della *lex specialis* va interpretata nel senso di ricomprendere ogni candidato che sia stato collocato nell'ultima posizione utile in qualsivoglia graduatoria regionale, a parità di punteggio.

Applicando tali coordinate ermeneutiche, la ricorrente doveva essere ammessa alle prove concorsuali in quanto ha conseguito un punteggio più alto rispetto a quello dell'ultimo ammesso in altre regioni.

Diversamente opinando, si impugna la disposizione del bando e del DM 863/2018 nella parte in cui non ammettono alle prove scritte, con gli stessi quiz somministrati, il candidato che abbia conseguito un pari punteggio di ammissione anche se riferito ad una regione diversa da quella nella quale ha svolto la prova preselettiva.

**6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 DPR 9.5.1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 co. 7 del Bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento. Disparità di trattamento.**

Il DPR 487/1994, all'art. 7 co. 2 bis e 3, prevede che *“le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione (24). 3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”*.

In violazione di quanto appena riportato, il Bando di concorso, all'art. 7, ha previsto che il punteggio non debba concorrere alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Ciò appare ulteriormente lesivo, ben potendo essere considerate *prove scritte*, quelle preselettive, seppur finalizzate ad accedere alla successiva fase del concorso.

In relazione, dunque, a tale ulteriore profilo, si rileva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**In via istruttoria**

Si chiede, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., considerato il numero elevato di soggetti potenzialmente lesi dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami.

**Istanza cautelare**

Palese è la fondatezza del ricorso.

Il danno grave e irreparabile che incombe sulla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione.

In ordine al *periculum in mora*, è evidente che la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe all'istante di poter partecipare, nelle more della definizione di merito del contenzioso, alle predette prove scritte, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare precipue scelte di vita. Nella G.U. IV serie speciale, Concorsi ed esami del 20 settembre 2019, verrà difatti reso noto il calendario delle prove scritte, che si svolgeranno verosimilmente nel mese di ottobre 2019.

**P.Q.M.**

Piaccia all'Ill.mo giudice adito accogliere il ricorso, previa suspensiva, con ogni effetto di legge e con vittoria in spese e onorari di causa.

\*\*\*\*\*

Il presente giudizio ha carattere ordinario e, pertanto, verrà corrisposto il contributo unificato nella misura forfetaria pari ad € 325,00.

Bari, 30/07/2019

(avv. pierluigi balducci)